
LUCA BONESCHI

ETICA E DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA NELLA CRONACA GIUDIZIARIA: QUALCHE REGOLA DA RISPETTARE

Affrontare il tema etico con riferimento alla professione giornalistica e alla cronaca giudiziaria comporta necessariamente il coinvolgimento anche di avvocati e magistrati, « fonti » alle quali il giornalista attinge in aggiunta a indagati, imputati, testimoni, polizia giudiziaria, segretari, cancellieri e quanti altri sono a conoscenza, in tutto o in parte, delle carte processuali. E comporta anche un accenno sociologico ai poteri della stampa, luogo in cui il « mestiere » del cronista giudiziario trova il suo naturale sbocco.

Potere immenso, come si sa. Un'immensità che raggiunge confini ancora più vasti se all'accezione tradizionale di « stampa » diamo il significato tecnologicamente più attuale di *mass media* includendovi, quanto meno, l'informazione televisiva col suo formidabile impatto (sia dal punto di vista della suggestione e della forza di penetrazione del mezzo, sia dal punto di vista del numero delle persone raggiunte) e l'informazione via Internet, che sta ormai prendendo dimensioni importanti anche in Italia.

È così che nel propagandare un capo d'imputazione, o nel presentare gli elementi d'accusa, la stampa può ottenere effetti più dirimpenti di quelli di una sentenza: perché di effetto immediato si tratta e molto difficilmente riparabile a distanza di anni quando la sentenza, magari d'assoluzione, verrà pronunciata.

Si pone dunque ancora una volta, anche sotto il profilo etico, il problema del bilanciamento tra interesse della collettività alla conoscenza, diritto del lettore ad essere informato, diritto/dovere di cronaca del giornalista da un lato, e diritto dei protagonisti dei processi all'onore, alla riservatezza, all'identità personale, alla presunzione di non colpevolezza. Bilanciamento tra interessi diversi, spesso confliggenti che, per essere raggiunto, richiederebbe non solo un fortissimo senso etico, ma anche un attento rispetto

* Relazione al Convegno « Etica e deontologia giudiziaria », tenutosi in Roma, Accademia dei Lincei, il 14-16 gennaio

1999, organizzato dall'Istituto Italiano per gli studi Filosofici e dall'Università di Genova.

delle regole deontologiche e un alto senso di responsabilità da parte di chi ha una funzione di interesse pubblico quale il giornalista, in particolare il cronista giudiziario. E, specularmente, richiederebbe altrettanto senso etico, deontologico e di responsabilità per lo meno da parte delle altre due categorie professionali che sono coinvolte, come si è accennato: avvocati e magistrati.

Al contrario, le esperienze quotidiane di ciascuno di noi dicono che nella cronaca giudiziaria si toccano spesso vertici preoccupanti nella lesione dei principi di correttezza e di equilibrio.

Il pensiero corre immediatamente ai processi — meglio, alle indagini — di Tangentopoli di questi ultimi anni. Ma è giusto ricordare che si tratta di una prassi costante, non di una degenerazione attuale.

In una relazione svolta a un convegno sull'amministrazione della giustizia in Italia tenutosi all'Università Statale di Milano nel 1973¹ — anni assai caldi, per molti aspetti — scrivevo che:

« I mezzi di comunicazione di massa offrono, basandosi sull'incriminazione, l'imputato come colpevole senza discriminazione e senza attenzione alcuna a ciò che consente l'incriminazione stessa: gli elementi e le fonti di prova. In questi anni si sono indicati come imputati (e, quindi, responsabili) raggiunti (era da supporre) da prove certe, persone a carico delle quali non c'erano che pretestuosi indizi e a volte nemmeno quelli ».

E a proposito del segreto istruttorio:

« L'istruttoria è segreta, ma la stampa ottiene spesso indiscrezioni e notizie. Sono ben rari i casi (e per lo più si riferiscono a momenti successivi alla prima fase dei processi) in cui la stampa è riuscita a svolgere una funzione di informazione realmente autonoma rispetto alla magistratura. Per lo più, la stampa si regola invece sulla "fuga di notizie", ovviamente non casuali ma pilotate con cura. Sugli elementi che così vengono messi a disposizione del pubblico, si montano le campagne pubblicitarie e i linciaggi morali ».

Seguivano gli esempi. Ne ricordo uno per tutti: il « mostro » Pietro Valpreda. Come si vede, cambia la classe sociale di appartenenza degli imputati, non la distorsione dell'informazione.

È tuttavia giusto riconoscere che la stampa — grande accusata — ha comunque un fondamentale ruolo nel consentire, con la cronaca giudiziaria, il controllo sociale di quanto accade nelle istruttorie e nei processi; oltre ad aver avuto, col giornalismo d'inchiesta di alcuni, un ruolo spesso fondamentale nel contribuire alla ricerca della verità, talora anche a beneficio della verità proces-

¹ AA.VV. *L'amministrazione della giustizia in Italia*, Milano 1974, p. 63 segg.

suale. Oggi tuttavia il giornalismo d'inchiesta sembra scomparso, i giornali sembrano appiattiti su una tesi (quella dell'Accusa o quella della Difesa) senza senso critico, senza interrogativi, senza sforzo di ricerca della verità. L'Informazione sembra degenerare nella Propaganda.

Si lavora solo sull'indiscrezione, sui brani di verbale, sulla frase dell'intercettazione telefonica, sul pezzo di documento, o sul pettegolezzo non controllato, nonostante il nuovo processo penale, il ruolo paritario di accusa e difesa, il giudice "terzo", dovrebbero stimolare ed esaltare, e non sminuire, il ruolo autonomo del giornalista.

Nel mare in tempesta che appare essere la cronaca giudiziaria, vi sono tuttavia alcune isole che dovrebbero costituire punti di riferimento fermi, sui quali fissare l'ormeggio.

Innanzitutto, le norme di riferimento: in ordine gerarchico, la Costituzione (artt. 21 e 27), il codice penale, il codice di procedura penale, la legge n. 675/96 sulla privacy col suo codice deontologico dei giornalisti, la legge professionale dei giornalisti n. 69/63, le Carte deontologiche della categoria giornalistica.

È sulla legge professionale dei giornalisti, art. 2, che si incardina il primo principio nell'operazione di ricostruzione di un codice etico per il cronista giudiziario nella ricerca di quel bilanciamento di interessi e diritti che deve costituire la meta tendenziale:

1. *L'obbligo di verità* del giornalista, al quale si collegano direttamente le regole di correttezza via via dettate dalla giurisprudenza. Si tratta di un fondamentale dovere deontologico, come tale sanzionato anche disciplinarmente, che è posto a base del diritto di cronaca — e quindi anche della cronaca giudiziaria — quale esplicazione del diritto di libera manifestazione del pensiero ai sensi dell'art. 21 della Costituzione.

Come è noto, la notizia pubblicata deve essere vera, deve sussistere un interesse pubblico alla sua divulgazione e deve essere espressa in termini corretti.

La giurisprudenza ritiene, infatti, che non vi sia alcuna ragione per accordare al soggetto coinvolto in un processo una tutela diversa, più ampia o più limitata, di quella garantita ad ogni cittadino: e pertanto la cronaca giudiziaria è legittima purché rispetti i medesimi e ben noti limiti di verità, pertinenza e continenza già operanti per il diritto di cronaca in generale².

2. *Il dovere di equilibrio della cronaca giudiziaria*. La giurisprudenza disciplinare degli Ordini professionali dei giornalisti (peraltro scarsissima in materia, ed è un segnale allarmante) sug-

² In tal senso si vedano Cass. 28 gennaio 1969, Renoldi, CED 111530; Trib. Milano 8 aprile 1991, in questa *Rivista*

1992, 56 con nota di LODATO; Trib. Roma 9 luglio 1991, in questa *Rivista* 1992, 463 con nota di RICCIUTO.

gerisce il principio: « equilibrio » della cronaca giudiziaria significa che il giornalista deve dar voce, in egual misura (se possibile attraverso interviste, quindi tramite l'acquisizione diretta della notizia) ai protagonisti dei processi ed in particolar modo alle tesi di accusa e difesa³.

Voce anche a indagati, imputati, difensori, dunque: ma non per raccogliere sfoghi o invettive, bensì concreti elementi di difesa, o di accusa, atti a mettere il lettore in condizione di farsi una propria opinione sui fatti, sui criteri di gestione dei processi, sul ruolo della magistratura: di consentire, insomma, il controllo diretto della collettività sull'operato delle istituzioni.

Ancora, notizie che rispecchino lo stato effettivo degli accertamenti giudiziari, sussistendo il diritto dell'imputato a non vedersi attribuire affermazioni che anticipino, in contrasto con lo stato degli atti giudiziari compiuti, eventuali accertamenti definitivi⁴.

Un corollario dei principi sopra enunciati può essere identificato nell'esigenza che la notizia circa l'emissione di un'informazione di garanzia non venga pubblicata prima che il destinatario ne abbia ricevuto la notifica.

3. *Il dovere di rispettare la presunzione di non colpevolezza* è strettamente connesso, in ordine logico, al precedente: esso impone anche al giornalista di non attribuire a un soggetto una condanna ove questa non sia ancora stata pronunciata⁵.

Il principio è fatto proprio anche dalle Carte deontologiche della categoria, e con esemplare solennità. La Carta dei doveri del giornalista, ad esempio, adottata da Ordine Nazionale dei Giornalisti e da Federazione della Stampa, ribadisce più volte il principio e vi dedica un intero, ineccepibile paragrafo:

« In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.

Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.

In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo

³ Consiglio Nazionale 10 luglio 1981 e Cons. Reg. Puglia e Basilicata 19 aprile 1990 in BONESCHI, *La deontologia del giornalista*, *Appendice*, p. 170.

⁴ Cass. 2 maggio 1990, Scalfari, *Cass. Pen.* 1991, I, 752; Trib. Roma 5 novembre 1991, Remondino, in questa *Rivista* 1992,

478; Corte App. Roma 20 gennaio 1989, Scalfari, *Giust. Pen.* 1991, 519; Trib. Roma 14 aprile 1984, SCALFARI, *Giur. Merito* 1986, 137.

⁵ Cass. 21 marzo 1991, Bocconetti, *Riv. Pen.* 1991, 912.

giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente... ».

Ciascuno è in grado di valutare quanto la presunzione di non colpevolezza sia rispettata, specialmente nelle titolazioni ad effetto cui ormai ben pochi giornali si sottraggono, tanto sulla carta stampata quanto nell'informazione televisiva. Non si tratta soltanto di violazioni di norme di legge e di principi deontologici: l'etica, che vorrebbe un'informazione imparziale e rispettosa dei diritti di ciascuno, è calpestata.

4. *Il dovere di rispettare i minori di età.* Particolare attenzione deve essere usata dal giornalista nella cronaca giudiziaria riguardante soggetti minori di età.

L'art. 114, u.c., c.p.p. pone il divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando gli stessi non siano divenuti maggiorenni. La stessa norma prevede che il Tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo dei minori stessi, o il minore che abbia compiuto i sedici anni, possano consentire la pubblicazione. Rispetto alla persona minore di età coinvolta in fatti costituenti reato sussistono infatti rischi di « etichettamento » e di conseguente compromissione della personalità individuale e sociale tali da richiedere particolare attenzione e correttezza da parte del cronista giudiziario.

Il principio di tutela della personalità del minore è stato esteso anche agli ambiti non propriamente di cronaca giudiziaria, fino a ricoprire la cronaca in generale, dall'art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali di cui all'art. 25 legge 675/96, recentemente approvato dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicato su G.U. n. 179 del 3 agosto 1998.

Le Carte deontologiche non sono da meno, e dettano regole precise. È questo, forse, il settore dove il senso etico dei giornalisti è più sviluppato, e nel quale c'è un effettivo tentativo di rispetto dei diritti dei minori di età, dovuto anche a una forte pressione degli Ordini professionali.

5. *Il dovere di rispettare la natura e la funzione degli atti giudiziari* è un principio tanto elementare quanto ignorato.

L'informazione di garanzia *non* è un capo d'imputazione.

Il capo d'imputazione *non* è una sentenza di condanna.

La sentenza di condanna *può non essere* una sentenza definitiva.

La cronaca giudiziaria deve rispecchiare lo stato degli accertamenti giudiziari compiuti al momento della pubblicazione, e deve anche usare correttamente la terminologia: "imputato" non è equivalente a "indagato", e né l'uno né l'altro termine equivalgono — come conseguenza logica — a "corrotto"⁶.

⁶ In tal senso si è espressa Cass. 8596/96, Macrì: si trattava di un magistrato indagato in un processo di corruzione, accu-

sato da due giornalisti, per ciò solo, di essere « corrotto ».

Il cronista giudiziario ha il dovere di compiere un serio accertamento in ordine alle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria e all'eventuale riforma, da parte di organi giudiziari superiori, di sentenze di condanna emesse da organi di primo grado, o confermate in secondo grado ma poi annullate dalla Corte di Cassazione.

La correttezza professionale impone quindi al cronista giudiziario di mantenere sempre aggiornata la propria banca dati, al fine di non definire come condannato un soggetto poi prosciolto in secondo grado o di non definire « coinvolto » in un'indagine un soggetto che ha visto concludersi con un'archiviazione un procedimento a suo carico, tanto per fare un esempio.

Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali di cui alla L. 675/96, all'art. 12 (*Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali*) stabilisce che al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24, l. 675/96 (sussistenza di un'espressa disposizione di legge o di un'autorizzazione del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate); e che il trattamento dei dati idonei a rivelare provvedimenti contenuti nel casellario giudiziale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5 dello stesso codice di deontologia (art. 12, II comma, Codice di deontologia).

L'art. 5 del codice di deontologia, oltretutto, introduce importanti principi: nella raccolta di dati personali sensibili e ultrasensibili il giornalista è impegnato a garantire « *il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti* ».

La novità di queste norme e il loro carattere spiccatamente disciplinare meritano particolare attenzione da parte del cronista giudiziario.

6. *Il dovere di rispettare i divieti del c.p.p. in ordine alla pubblicazione di atti e all'osservanza del segreto.* A ben vedere, è questo il punto centrale, anche sotto il profilo etico e deontologico, della cronaca giudiziaria, nel quale con più evidenza si sostanzia il conflitto tra gli interessi. Ed è infatti il punto che suscita maggiori polemiche.

Vi sono, in proposito, regole precise. Il cronista giudiziario non può certamente prescindere dal rispetto degli artt. 114 c.p.p. (*Divieto di pubblicazione di atti*) e 329 c.p.p. (*Obbligo del segreto*), che individuano gli atti che non possono essere pubblicati e quelli il cui contenuto non può essere oggetto di pubblicazione.

Preciso obbligo del cronista giudiziario appare quindi quello di non pubblicare atti segreti.

Occorre subito chiarire che le norme appena menzionate sono poste, secondo quanto si legge nei lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, non già a tutela dell'onore o della riser-

vatezza degli indagati, bensì a tutela del diverso bene giuridico del corretto svolgimento e della segretezza delle indagini.

Ma la violazione del divieto di pubblicazione di atti o del loro contenuto è comunque per il giornalista fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 115 c.p.p. e può integrare, indipendentemente dai profili di possibile violazione dell'onore degli indagati o degli imputati, gli estremi delle contravvenzioni di cui agli artt. 684 (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) e 685 c.p. (indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale), punite rispettivamente con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila, e con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Non vi è dubbio che il divieto di pubblicazione di alcuni atti giudiziari e anche, per taluni di essi, del loro contenuto ponga notevoli limiti al diritto di cronaca⁷. Limiti peraltro sistematicamente ignorati.

È però evidente agli operatori del diritto che sorgono problemi, per l'appunto di deontologia giudiziaria, che vanno ben oltre la riflessione sulle regole di correttezza imposte ai giornalisti ed introducono riflessioni sulla correttezza di comportamento degli organi preposti alle indagini giudiziarie.

Il problema si è posto, anche di recente, in merito a verbali di interrogatorio e ad informazioni di garanzia. È infatti evidente che i giornalisti non hanno accesso diretto agli atti di indagine, se questo accesso non viene loro concesso dai magistrati (siano essi del Pubblico Ministero, Gip o Giudici del dibattimento) o dagli organi di Polizia Giudiziaria, o dagli stessi avvocati difensori.

Una volta ottenuta l'« indiscrezione », è praticamente inevitabile che l'organo di stampa la pubblichi. Non solo per il diritto/dovere di informare, ma soprattutto, realisticamente, per le pressioni cui il giornalista è esposto sia da parte del suo direttore che non vuole perdere lo *scoop*, sia da parte del suo editore che ha esigenze di vendita.

Se si considera, infine, che la notizia di cronaca giudiziaria riguardante atti di indagine non viene, di regola, fornita ad un solo giornalista ma a più giornalisti appartenenti a diverse testate, si comprende come le regole di concorrenza tra le testate e la conseguente esigenza di non « bucare » notizie facciano sì che singoli giornalisti o singole testate non si esimano mai dal pubblicare notizie di cronaca giudiziaria, anche se in violazione delle norme sul segreto e sul divieto di pubblicazione.

⁷ Sul contenuto degli artt. 114 e 329 c.p.p., 684 e 685 c.p. cfr. EUSEBI in CRESPI,

STELLA, ZUCCALÀ, *Commentario breve al c.p.*, sub artt. 684 e 685, p. 1620 segg.

Nei casi (purtroppo frequenti nella prassi giornalistica italiana) di pubblicazione di atti coperti da segreto in violazione degli artt. 114 e 329 c.p.p., dunque, la responsabilità dei giornalisti, che certo esiste, non è però loro prerogativa esclusiva, ma va condivisa con coloro che forniscono notizie e atti segreti. Questo sotto un profilo penalistico. Sotto un profilo deontologico, la responsabilità disciplinare del giornalista è sancita, come si è ricordato, dalla legge (art. 115 c.p.p.), anche se le pronunce in materia da parte degli Ordini professionali sono di una desolante carenza.

La problematica in discussione e le implicazioni di politica giudiziaria ad essa connesse hanno determinato la presentazione alla Camera dei Deputati di un disegno di legge di riforma dell'art. 684 c.p.p., che prevede inasprimenti di pena per il giornalista che pubblichi atti coperti da segreto. La proposta di legge aveva provocato, lo scorso anno⁸, reazioni negative non solo delle associazioni di categoria dei giornalisti, ma anche di magistrati che, con spirito critico, avevano riconosciuto la responsabilità di alcuni appartenenti alla loro stessa categoria nella divulgazione di atti e notizie coperti da segreto, e l'inutilità dell'inasprimento delle pene per i giornalisti.

Nello scorso gennaio la Camera ha approvato da un lato l'estensione del segreto degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino alla chiusura delle indagini preliminari, modificando il 1° comma dell'art. 329 c.p.p. che prevedeva la copertura del segreto « *fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari* », dall'altro l'aumento della pena prevista dall'art. 684 c.p.p., che passa dall'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila previste dalla norma vigente all'ammenda da lire trentamila fino a lire cinquantamila della nuova norma, restando peraltro immutata la pena alternativa dell'arresto fino a trenta giorni.

Sui quotidiani si è scatenato il finimondo. Si sono letti titoli da ultima spiaggia, « *Carcere per chi viola il segreto* », « *Processi, vietato pubblicare notizie riservate* », « *La stampa imbavagliata* », e via dicendo. È stata l'ennesima dimostrazione della scarsissima professionalità e obiettività del nostro giornalismo, perché la modifica legislativa proposta è lieve, come si può constatare, e diretta a punire nel portafoglio l'editore più che il giornalista, mentre il « carcere » rimarrebbe, come pena alternativa all'ammenda, quello che era e il prolungamento del segreto fino al termine delle indagini preliminari è già previsto dalla normativa

⁸ La notizia è riportata da *Il Sole 24-Ore* del 4 giugno 1998.

attuale, sia pure come possibilità estrema e non come regola. Va anche aggiunto, a prescindere dall'approssimazione deludente dei commenti anche di giornalisti autorevoli, che l'informazione era difficilmente percepibile, perché soltanto il lettore molto attento e giuridicamente preparato poteva cogliere la reale modesta (e, se mi è consentito, opportuna) portata delle modifiche e l'inesistenza dell'introduzione del « carcere ».

Una parola di saggezza è venuta, come spesso gli accade, da Piero Ottone, uno dei pochissimi giornalisti italiani che abbia seriamente il culto della libertà di stampa unito alla correttezza professionale. In un breve corsivo su *La Repubblica*⁹, che dovrebbe essere inserito nei libri di testo delle scuole di giornalismo, ha scritto in proposito: « *In dissenso con la grande maggioranza dei colleghi, se non con la totalità, ho sempre auspicato una regolazione del diritto di cronaca, in materia giudiziaria. Adesso se ne riparla in modo piuttosto concitato [...]. Si parla tanto di libertà di stampa, di libertà di inchiesta. La realtà è un po' meno esaltante. Succede per lo più che, quando si apre un procedimento giudiziario, colui che sa, di solito il magistrato, qualche volta un poliziotto, o un avvocato, dà informazioni ai cronisti [...]. I cronisti si affrettano a scrivere quel che apprendono, sotto forma di allusioni, insinuazioni, sospetti [...]. Ma la paternità delle indiscrezioni è ignota. Colui che le ha messe in circolazione rimane sconosciuto. Questo anonimato, a mio parere, è uno scandalo [...]. Per risolvere queste faccende occorrono regole. La prima regola potrebbe essere l'obbligo, per i giornalisti, di citare la fonte delle loro informazioni. So bene cosa rispondono i colleghi: dicono che i magistrati e i poliziotti, se sanno che saranno citati con nome e cognome, non parlano più. Il che non sarebbe una brutta cosa [...]. Se d'altra parte il cronista pubblica l'indiscrezione, e non cita la fonte, deve essere disposto a subirne le conseguenze. La responsabilità è sua. È giusto che la legge, con lui, sia severa [...]. L'inchiesta più famosa degli ultimi anni, quella della Washington Post su Nixon, fu fatta e pubblicata senza citare la fonte numero uno, la fonte essenziale [...]. Ma i due cronisti che indagavano lo facevano a loro rischio, e se le accuse contro Nixon, invece di portare alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti, fossero risultate infondate, è certo che i due cronisti, nella migliore delle ipotesi, avrebbero cambiato mestiere. »*

Che fare, allora? Inasprire le pene detentive certamente no; l'inasprimento delle pene pecuniarie potrebbe forse costituire un deterrente maggiore anche se, per le ragioni già dette, non sembra

⁹ OTTONE, *Le regole del buon cronista*, *La Repubblica* 24 gennaio 1999, p. 13.

questa la strada da percorrere: ma soprattutto la sostanziale inefficacia delle pene e l'inutilità di un loro inasprimento è dato dalla constatazione che la certezza della pena è qualcosa che si allontana sempre più nell'attuale situazione della giustizia italiana. Si tratta perciò di una strada che non può portare a risultati concreti. Pensare a un rafforzamento dei procedimenti disciplinari? Sarebbe la strada preferibile, ma anch'essa non appare semplice per la sostanziale inerzia degli Ordini professionali dei giornalisti.

Quel che è certo è che la pratica disapplicazione di queste norme sembra attestare la mancanza di consenso sociale a questo tipo di sanzioni e fa toccare con mano la precarietà del punto di equilibrio tra diritto/dovere di informare del giornalista e diritti ad esso contrapposti: per cui, se è doveroso appellarsi al senso etico e alla coscienza professionale del giornalista ed invitare gli Ordini professionali della categoria a fare il loro dovere e ad esercitare il potere disciplinare (e, perché no, anche le Procure della Repubblica a non ignorare gli artt. 684 e 685 del c.p.), è altrettanto doveroso rilevare che molto spesso, nel campo della pubblicazione di atti segreti, il giornalista viola la legge ma non è lui né il solo né il primo responsabile.

La discussione dovrebbe aprirsi, a questo punto, non più sull'etica della cronaca giudiziaria, ma sulle ragioni della gestione di certi processi « a mezzo stampa »: e dunque su tematiche di politica giudiziaria e sul ruolo molto raramente indipendente della grande maggioranza della stampa italiana.